



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER IL COMUNE DI NAPOLI
PIAZZA DEL PLEBISCITO, 1 – 80132 NAPOLI

Al Comune di Napoli
Servizio coordinamento e gestione tecnica del Patrimonio
tecnico.patrimonio@pec.comune.napoli.it

e p.c. Alla Fondazione Comunità San Gennaro
amministrazione@pec.fondazionesangennaro.org

e p.c. Al Gruppo di Progettazione G124 Napoli -
senatore Renzo Piano

Risposta a nota n. PG/2024/379051 del 24/04/2024
Rif. ns. prot. n. 6443-A del 24/04/2024 pervenuta il 24/04/2024

Oggetto: Comune di Napoli, II Municipalità, Avvocata, piazza Fontanelle alla Sanità
Interventi proposti: Proposta di mecenatismo finalizzata ad interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione degli spazi antistanti la chiesa di Maria SS. del Carmine e dell'ingresso al Cimitero delle Fontanelle – LOTTI 2 e 4 - Conferenza di servizi
Dati catastali: N.T.C. Comune di Napoli fg. 73, p.la 30
Proprietà: Comune di Napoli
Quadro di riferimento normativo: art. 10 co. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; art. 58 delle N.T.A. della Variante al P.R.G. del Comune di Napoli; art. 14-bis della L. 241/1990
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt.5 e 6: arch. Claudia Montone

Parere favorevole con prescrizioni

In riferimento all'oggetto,

visto il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21/01/2020, n. 16, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

visto l'art. 21 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 10, co. 4, lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004 relativo a le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

visto l'art. 58 delle N.T.A. della Variante al P.R.G. del Comune di Napoli;

esaminata la documentazione descrittiva delle opere da realizzarsi, consistenti in: ampliamento della sede del marciapiede, sagomatura e ri-pavimentazione del marciapiede in continuità con il nuovo sagrato (Lotto 2) e rifacimento della pavimentazione stradale attualmente asfaltata con una nuova in basolato naturale in continuità con tutta la via Fontanelle (Lotto 4);

considerato che il progetto di Masterplan Generale - Cimitero Fontanelle è costituito da n. 4 lotti (lotti 1A, 1B, lotto 2, lotti 3A, 3B e lotto 4), la cui redazione è stata predisposta nell'ambito del *progetto G124 - Fondazione Renzo Piano* e ha interessato anche interventi di ricucitura urbana con microinterventi di rammento in n. 4 piccole piazze strategiche (Piazza Fontanelle, Piazza Bartolomeo Carafa inferiore, Piazza Bartolomeo Carafa superiore e Piazza Benedetto De Falco), site lungo i percorsi che dal centro della Sanità e dal vicino quartiere Materdei conducono all'area del Cimitero delle Fontanelle, e per i quali questa Soprintendenza ha già espresso il relativo *nulla osta*;

considerato che con nota prot. n. 17236-P del 13/11/2023 questa Soprintendenza ha autorizzato con prescrizioni gli interventi ricadenti nel Lotto 1A e 1B;

considerato che per i Lotti 2 e 4, nello specifico, è prevista la rimozione degli oggetti fissi (dissuasori, segnaletica, panchine) e della pavimentazione esistente (cordoli, basoli e asfalto), ridefinizione delle quote e realizzazione di massetti armati di sottofondo, regimentazione delle acque senza modifica del punto di immissione nella rete fognaria, rifacimento della pavimentazione (basoli per la strada e lastre di materiale composito per il



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI
Piazza del Plebiscito, 1 - 80132 Napoli – Tel. 0815808111
PEC: sabap-na@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-na@cultura.gov.it

marciapiede), piantumazione di n. 1 albero e installazione di n. 1 panca monolitica;

considerato che i basoli necessari per le integrazioni saranno recuperati dalle aree dell'attuale sagrato;

considerati i dati archeologici relativi all'area di intervento;

valutato complessivamente il progetto di cui al *Masterplan* riportato, nonché il focus progettuale e tematico dei Lotti 2 e 4;

ritenuto che le caratteristiche delle opere sopracitate, così come desumibili dall'esame della documentazione presentata, sono da ritenersi compatibili, in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali di cui al citato D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., con il vincolo di tutela monumentale che attualmente grava sull'area in oggetto;

IL SOPRINTENDENTE

AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui trattasi, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi e degli aventi diritto, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza delle prescrizioni di seguito specificate:

- La scelta dei materiali di finitura sarà concordata con i funzionari preposti all'Alta Sorveglianza a seguito della presentazione di campionature e schede tecniche;
- La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", e pertanto non costituisce titolo abilitativo sul piano edilizio: la verifica degli interventi rispetto alla rispondenza alle norme edilizie, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, quali le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, etc... è demandata agli Enti Territoriali competenti.

Data la rilevanza degli interventi da eseguire su un'area sottoposta a vincolo di tutela monumentale si raccomanda che l'affidamento delle opere a ditte specializzate nel settore del restauro monumentale con idonea corrispondente certificazione e adeguato curriculum, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 22/08/2017 n. 154 del Mibact con specifico riferimento al restauro delle superfici decorate descritto nelle allegate schede tecniche di restauro che esso sia affidato a restauratori dei beni culturali abilitati come da normativa vigente negli specifici settori di competenza 1-2.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente nota o di quelle che, in sede di sopralluoghi in cantiere, la Soprintendenza per il tramite del suo tecnico riterrà di imporre, costituirà elemento di caducazione dell'efficacia della presente autorizzazione, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione penale.

La presente autorizzazione deve intendersi, dunque subordinata al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni eventualmente impartite durante l'esecuzione delle opere che si rendessero necessarie (anche a seguito di scoperte e rinvenimento in cantiere) al buon andamento del restauro, a seguito dell'esercizio dei poteri di alta sorveglianza.

Per consentire tale attività è fatto obbligo al proprietario/possessore e/o al direttore dei lavori di dare tempestiva comunicazione scritta all'ufficio scrivente almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori al fine di poter disporre l'esecuzione degli indispensabili sopralluoghi. Non potrà essere rilasciata alcuna certificazione relativa ai cantieri per i quali non sia stata esercitata l'alta sorveglianza.

Il Direttore dei Lavori, a conclusione degli interventi, ha l'obbligo dell'invio a questa Soprintendenza della comunicazione di fine lavori, corredata da un consuntivo scientifico sulla corretta esecuzione delle opere, in conformità all'autorizzazione rilasciata, e da esauriente documentazione fotografica, ai sensi dell'art. 116 co. 10 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si rammenta, infine, che in ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti progettuali o di fatto, sui quali la presente autorizzazione si fonda (a puro titolo di esempio si indicano la scoperta di dipinti parietali, di decorazioni, di elementi architettonici o strutturali diversi da quelli posti a premessa del progetto) dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio Scrivente per gli eventuali necessari adeguamenti del progetto e per le conseguenti determinazioni.

All'Amministrazione Comunale si significa che, vigendo l'obbligo di installare ed esporre al pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 447/1991 oltre che degli art. 20 comma 7 e art. 27 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 – *Testo Unico in*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI

Piazza del Plebiscito, 1 - 80132 Napoli – Tel. 0815808111

PEC: sabap-na@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-na@cultura.gov.it

materia edilizia – , i dati relativi all'autorizzazione rilasciata (Ente, data del rilascio, ecc...), gli stessi devono essere riportati sul cartello di cantiere nel caso di esecuzione di lavori pubblici e privati.

Ai sensi del co. 5 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.


Non si restituiscono copie della documentazione presentata in quanto pervenute in formato digitale.

Il Funzionario archeologo
Responsabile di zona
dott.ssa Sonia POMICINO



Il funzionario architetto
Responsabile di zona
arch. Elisa DI CRESCENZO

Il Funzionario Architetto
Responsabile del procedimento
arch. Claudia MONTONE



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi LA ROCCA
IL DELEGATO
arch. Rosalia D'APICE

Firmato
digitalmente da

ROSALIA D'APICE

O = Ministero
della cultura
C = IT